

Noleggio
Con
Conducente
mediante autovetture
Regolamento Comunale



Comune di Bibbiena
Servizio Sviluppo Economico

CRONOLOGIA:

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° _____ in data _____.

INDICE

TITOLO I	DISCIPLINA GENERALE
Articolo 1	Disciplina del servizio
Articolo 2	Definizione del servizio
Articolo 3	Caratteristiche dei veicoli
Articolo 4	Accesso all'attività di noleggio con conducente e figure giuridiche di gestione
Articolo 5	Condizioni d'esercizio
Articolo 6	Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
Articolo 7	Modalità di svolgimento del servizio
TITOLO II	NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
Articolo 8	Programmazione delle attività di noleggio con conducente con autovettura
Articolo 9	Requisiti per l'esercizio della professione
Articolo 10	Concorso per l'assegnazione delle attività programmate
Articolo 11	Bando di concorso
Articolo 12	Commissione di concorso
Articolo 13	Titoli oggetto di valutazione
Articolo 14	Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività
Articolo 15	Trasferibilità dell'attività
Articolo 16	Contrassegni per le autovetture
Articolo 17	Inizio e sospensione del servizio
Articolo 18	Acquisizione del servizio
Articolo 19	Collaborazione alla guida
Articolo 20	Interruzione del trasporto
Articolo 21	Trasporto persone portatrici di handicap
Articolo 22	Tariffe
Articolo 23	Contachilometri
Articolo 24	Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli
TITOLO III	IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Articolo 25	Esercizio dell'attività e verifiche periodiche
Articolo 26	Comportamento del noleggiatore durante il servizio
Articolo 27	Comportamento dell'utente durante il servizio
Articolo 28	Cessazione dell'attività
Articolo 29	Reclami
Articolo 30	Responsabilità nell'esercizio del servizio
TITOLO IV	VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 31	Sanzioni amministrative
Articolo 32	Provvedimento di sospensione dell'attività
Articolo 33	Provvedimento di cessazione dell'attività
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34	Approvazione del regolamento
Articolo 35	Abrogazione delle disposizioni precedenti
Articolo 36	Trattamento dei dati personali
Articolo 37	Norme transitorie e finali

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, è disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento
 - a. dalla L. 15.1.1992 n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dalla legge Regione Toscana 6.9.1993 n. 67, “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”;
 - c. dalle Direttive Regionali di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Toscana in data 1 marzo 1995 n. 131,
 - d. dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni
 - e. dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si manda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Articolo 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si deve svolgere secondo le norme dettate dall’Articolo 3 e dall’Articolo 11 della L.R. n. 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall’ Articolo 11, comma 5, delle Legge 15/01/1992, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Il servizio di noleggio con conducente è svolto mediante autovetture fino a nove posti compreso il conducente.

Articolo 3 Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 85 del D. Lgs. n. 285/1992.
2. I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (pedane mobili, carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

Articolo 4 Accesso all’attività di noleggio con conducente e figure giuridiche di gestione

1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a nove posti, compreso il conducente, è subordinato al rilascio da parte del Comune di apposita autorizzazione, nei modi e nei tempi di cui al presente Regolamento.
2. I titolari dei titoli abilitativi possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’Articolo 7, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21.

3. In caso di conferimento dell'autorizzazione ad uno degli organismi ivi previsti, ferma restando la titolarità in capo al conferente, questi è tenuto a presentare all'ufficio competente i documenti sotto indicati e le attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a. comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, specificando altresì che si ritiene consentito l'esercizio del servizio ferma restando la titolarità del titolo abilitativo in capo al conferente;
 - b. copia dell'atto di conferimento debitamente registrato;
 - c. autocertificazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dall'Articolo 6 della Legge n. 21/92 e dalla L.R. n. 67/1993.
4. La comunicazione, con gli estremi della registrazione al protocollo comunale, deve essere allegata al titolo abilitativo del conferente.

Articolo 5 Condizioni d'esercizio

1. E' vietato, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. E' invece consentito in capo ad uno stesso soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Ogni autorizzazione di cui al comma 1 del precedente Articolo 4, ai sensi dell'Articolo 85 del D. Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo mezzo.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

Articolo 6 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel rispetto del disposto degli articoli 2, 12 e 13 della Legge n. 21/1992, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea a favore di cittadini che ne abbiano necessità in giorni ed orari non coperti dal normale servizio di linea del trasporto pubblico locale.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore, previo consenso dell'Ente concedente la linea o, in regime di affidamento, dell'Ente istituyente la linea.

Articolo 7 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L'accesso nel territorio del Comune di Bibbiena è consentito, senza alcuna formalità, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.

TITOLO II NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Articolo 8 Programmazione delle attività di noleggio con conducente con autovettura

1. L'inizio dell'attività di noleggio con conducente con autovettura è effettuata in conformità dei parametri di riferimento numerici stabiliti dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle variabili caratterizzanti il proprio territorio (numero di abitanti; centri di servizio socio-sanitario, culturali, sportivi e ricreativi; presenza di attività produttive e turistiche; livello di offerta del trasporto pubblico) e sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale previste nella Regione ed i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, di norma ogni tre anni, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995.

Articolo 9 Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b. non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - c. iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'Articolo 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e della L.R. 06.09.1993, n. 67 successive modifiche ed integrazioni per la Provincia di Arezzo;
 - d. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero avere riacquisito la capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia;
 - e. dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'Articolo 1°, commi 2, 3, 4, 5 bis e ter della Legge n. 575/65, e che non risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 490/94;
 - f. avere a disposizione una rimessa, nel comune di Bibbiena, idonea allo svolgimento dell'attività nella quale il veicolo stazioni e sia a disposizione dell'utenza;
 - g. essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio, immatricolato, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 per "Uso di terzi - Servizio di noleggio con conducente";

Articolo 10 Concorso per l'assegnazione delle attività programmate

1. Le attività programmate vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 9.
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico, ovvero entro sei mesi qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più attività.
3. Al bando di concorso è data adeguata pubblicità con inserzione nel sito internet del Comune, pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni e altri enti pubblici della Provincia di Arezzo.

Articolo 11 Bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle attività programmate sono i seguenti:
 - a. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b. numero delle attività da assegnare;
 - c. requisiti per la partecipazione al concorso;
 - d. elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f. schema di domanda per la partecipazione al concorso.
2. Nella domanda, in bollo, il richiedente deve specificare, pena l'esclusione:
 - a. generalità complete e codice fiscale se trattasi di impresa individuale; generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, se trattasi di consorzio o cooperativa;
 - b. non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - c. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero avere riacquisito la capacità personale ai sensi della normativa vigente in materia;
 - d. dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'Articolo 1°, commi 2, 3, 4, 5 bis e ter della Legge n. 575/65, e che non risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 490/94;
 - e. dichiarazione sul possesso della patente di guida per il tipo di veicolo che si intende adibire al servizio di cui all'Articolo 116, comma 3, del Codice della Strada
 - f. dichiarazione sul possesso del Certificato di abilitazione professionale ai sensi dell'Articolo 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - g. dichiarazione di avvenuta iscrizione nel ruolo di cui all'Articolo 6 della Legge n. 21/92 e agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 67/93 e successive modifiche ed integrazioni, presso la C.C.I.A.A. di Arezzo.
 - h. dichiarazione sulla titolarità o meno di altre autorizzazioni con conducente rilasciate anche da altri Comuni o di altre denunce inizio attività presentate in altri Comuni;
 - i. dichiarazione di non essere titolare di licenza per il servizio taxi, anche se rilasciata da altri comuni
 - j. non aver trasferito a terzi, nell'ultimo quinquennio, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se di altri comuni;
 - k. il tipo di autovettura che si intende adibire al servizio (non obbligatoria se presentato atto di impegno ai sensi del comma 4);
 - l. l'ubicazione della rimessa (non obbligatoria se presentato atto di impegno ai sensi del comma 4);
3. Alla domanda sono allegati, pena esclusione:
 - a. documentazione relativa all'ubicazione della rimessa nel Comune di Bibbiena, costituita da:
 - I. planimetria in scala adeguata;
 - II. titolo di disponibilità;
 - b. copia del libretto di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio;
 - c. ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse;
4. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, può essere sostituita da formale atto di impegno da presentazione entro 180 giorni dall'eventuale aggiudicazione dell'attività.

5. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una cooperativa o da un consorzio, dovranno essere prodotti inoltre i seguenti documenti:
 - a. atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della cooperativa o del consorzio.
 - b. elenco dei soci;
 - c. elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione di cui trattasi;
 - d. autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e specificatamente dallo statuto;
 - e. autocertificazione circa l'abilitazione professionale dei soci assegnati alla guida di autovetture.

Articolo 12 Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, il Responsabile del servizio nomina un'apposita Commissione di concorso, composta da:
 - a. Responsabile del Servizio competente in materia o suo delegato, in qualità di Presidente
 - b. Responsabile della Polizia Municipale.
 - c. Addetto al Servizio Sviluppo Economico.
2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un componente nominato dal Presidente della Commissione.

Articolo 13 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine dell'assegnazione delle attività di noleggio con conducente, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a. anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea punti 0,5 per ogni anno fino ad un massimo di 10 anni
 - b. laurea magistrale (quinquennale) punti 6
 - c. laurea (triennale) punti 4
 - d. diploma di istruzione superiore punti 3
 - e. diploma di istruzione inferiore punti 2
 - f. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri
 - g. periodi di titolarità di attività per il noleggio con conducente mediante autovettura punti 2 a semestre fino ad un massimo di dieci semestri
 - h. altri titoli (conoscenza di lingue straniere, titoli professionali specifici, corsi di qualificazione attinenti al servizio, ecc.) purché documentati punti 2 a titolo fino ad un massimo di punti 6

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. Per il punteggio relativo al titolo di studio si fa riferimento esclusivamente al più alto conseguito.
3. Essere stato od essere dipendente d'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale al fine dell'assegnazione dell'attività.
4. Qualora due o più candidati raggiungano lo stesso punteggio e non si possa fare riferimento a titoli di preferenza, per l'assegnazione dell'attività si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso. Quando anche la data di presentazione della domanda non risulti un utile elemento per l'assegnazione dell'attività, si procederà a sorteggio alla presenza dei diretti interessati.

Articolo 14 Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività

1. La Commissione di concorso, entro quarantacinque giorni dal termine per la presentazione delle domande:
 - a. esamina le domande di partecipazione;
 - b. valuta i titoli;
 - c. forma la graduatoria di merito, e la inoltra al Responsabile del servizio per l'approvazione;
2. Il Responsabile del Servizio, entro i successivi dieci giorni approva la graduatoria provvisoria e pubblica la stessa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; contro la quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente per posta elettronica certificata, all'indirizzo: ***bibbiena@postacert.toscana.it***;
3. Le opposizioni pervenute oltre il suddetto termine non verranno considerate ai fini della revisione della graduatoria.
4. Il Responsabile del Servizio, valutate le eventuali opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo approva la graduatoria definitiva che dovrà essere immediatamente pubblicata nel sito Internet del Comune e provvederà ad inviare una formale comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a tutti i partecipanti al bando, assegnando al vincitore un termine massimo di 180 giorni per la presentazione di eventuale documentazione prevista, comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Nei casi consentiti si può ricorrere alla forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. n. 445/2000, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione .
5. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di cui sopra può essere prorogato prima della scadenza, a richiesta dell'interessato, da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ***bibbiena@postacert.toscana.it*** per un periodo comunque non superiore a 30 giorni.
6. La graduatoria di cui al comma 4 è valida per tre anni. I posti in organico che nel corso del triennio si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.

Articolo 15 Trasferibilità dell'attività

1. L'attività di noleggio con conducente fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'attività è consentito, per atto tra vivi, a persona designata dal titolare, ed in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica:
 - a. essere titolare dell'attività da almeno cinque anni;
 - b. aver compiuto sessanta anni;
 - c. essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. La designazione avviene mediante presentazione al Comune dell'atto, debitamente registrato, da cui risulti l'avvenuta cessione o da dichiarazione dell'avvenuta stipulazione dell'atto con indicazione degli estremi dello stesso.
4. Il trasferimento "mortis causa" dell'attività di noleggio con conducente è effettuato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare o di altra persona designata dai suddetti eredi; in entrambi i casi il trasferimento è subordinato alla possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine massimo di due anni, il titolo abilitativo decade e l'attività viene messa a concorso.
5. Il trasferimento dell'attività per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. presentazione di domanda di autorizzazione nella quale il subentrante deve dichiarare il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla professione;
 - b. presentazione dell'atto di trasferimento dell'azienda debitamente registrato o di dichiarazione dell'avvenuta stipulazione con indicazione degli estremi dell'atto stesso;
 - c. presentazione della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) o di autocertificazione con la quale l'interessato dichiara di essere erede unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui trasferire l'attività.
6. Il titolare che abbia trasferito l'azienda deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova attività.

Articolo 16 Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno indicante la scritta "NOLEGGIO COMUNE DI BIBBIENA e lo stemma del Comune", devono altresì essere dotati di un adesivo rilasciato dal Comune posizionato nella parte posteriore dell'autoveicolo vicino alla targa di immatricolazione.
2. Sui suddetti veicoli è consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Articolo 17 Inizio e sospensione del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'attività o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato per altri novanta giorni solo nel caso in cui l'assegnatario non abbia la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile, per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività o immediatamente prima, o per altri gravi motivi debitamente documentati. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione sarà revocata.

2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'Ufficio comunale nel termine perentorio di giorni quindici dall'inizio della stessa.

Articolo 18 Acquisione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata.
2. Il servizio è offerto altresì presso le aree pubbliche (piazzole) ove sia previsto lo stazionamento dei veicoli ai sensi dell'Articolo 11, comma 5, della Legge n. 21/1992, individuate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale che – presentandosene la necessità – può modificarle in qualsiasi momento. Spettano comunque esclusivamente al Comune l'allestimento, la segnaletica orizzontale e verticale e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del D. Lgs. n. 285/92.
3. I noleggiatori devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere la vettura di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine suddetto.
4. E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
5. L'assegnatario è autorizzato ad offrire il servizio in un locale adibito ad ufficio solo nei casi in cui la rimessa sia situata in località del Comune difficilmente accessibile agli utenti.
6. Il Comune provvederà a rendere noti:
 - a. l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici;
 - b. le aree pubbliche adibite allo stazionamento dei veicoli da noleggio da rimessa.

Articolo 19 Collaborazione alla guida

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare, da un collaboratore familiare, da un dipendente o dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente, sempre che tali soggetti siano iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'Articolo 6 della Legge n. 21/1992 ed all'Articolo 3 della L.R. n. 67/1993, siano in possesso di patente e certificato di abilitazione professionale previsti all'Articolo 116, del D. Lgs. 03.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. Il rapporto tra il titolare e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'Articolo 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare ha l'obbligo di trasmettere annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.
4. Il titolare di più attività per noleggio con conducente ha l'obbligo di avvalersi di un numero di dipendenti o collaboratori familiari pari almeno al 50%, con arrotondamento per difetto, del numero di attività di cui è titolare.
5. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal suo verificarsi.

Articolo 20 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il

committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 21 Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 22 Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di attività di noleggio con conducente svolto con autovettura anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente, che li comunica all'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati. Le tariffe devono essere tenute esposte al pubblico all'interno dell'autovettura e della rimessa e/o ufficio.
4. L'Ufficio di Polizia Municipale, qualora riscontri disapplicazione delle tariffe, richiama gli inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al competente Responsabile del Servizio l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività.

Articolo 23 Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Articolo 24 Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il Responsabile del Servizio può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
 - a. la locazione sia effettuata solo tra titolari di attività con sede nel Comune di Bibbiena;
 - b. il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche amministrative e tecniche analoghe;

- c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d. sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO III IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 25 Esercizio dell'attività e verifiche periodiche

1. I mezzi utilizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, devono essere assoggettati alle revisioni previste, pena la pronuncia di cessazione dell'attività.

Articolo 26 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
 - h. tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i. ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - j. comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b. portare animali propri in vettura;
 - c. interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e. rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
 - f. rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h. stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree ferroviarie, quando previsto;
 - i. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 27 Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a. fumare durante il trasporto;

- b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d. pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 28 Cessazione dell'attività

1. Il titolare o l'erede che intendano cessare l'attività devono presentare al SUAP competente una comunicazione telematica di cessazione.

Articolo 29 Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Servizio Sviluppo Economico presso il Comune, con sede in Via Berni n. 25, o agli organi addetti alla vigilanza i quali, esperiti gli accertamenti del caso, informano il competente Responsabile del Servizio sui provvedimenti adottati o su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni veicolo deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Articolo 30 Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità per danni derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'attività, al collaboratore familiare o al dipendente.
2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

TITOLO IV VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 31 Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'Articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'attività o ai suoi aventi causa, nei casi di pronuncia di sospensione o cessazione dell'attività.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'Articolo 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.
4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
6. Il provvedimento è adottato dal competente Responsabile del servizio.

Articolo 32 Provvedimento di sospensione dell'attività

1. Il Responsabile del servizio, su segnalazione degli organi di vigilanza, può sospendere l'attività, per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, nel caso in cui il conducente violi:
 - a. le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri;
 - b. le norme fiscali connesse con l'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida;
 - d. le norme che regolano il trasporto di portatori di handicap;
 - e. la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
 - f. le norme di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
2. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la sospensione dell'attività e, entro dieci giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento, può presentare scritti difensivi e farsi sentire in merito alle cause di sospensione. In caso di rigetto delle giustificazioni, il Responsabile del Servizio ne indica le motivazioni nel provvedimento.
3. Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione tenendo conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva.
4. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Articolo 33 Provvedimento di cessazione dell'attività

1. Il Responsabile del Servizio dispone la cessazione dell'attività nel caso in cui il titolare:
 - a. venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
 - b. incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;
 - c. interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

- d. non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento, fatte salve eventuali proroghe;
 - e. abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Bibbiena;
 - f. violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento;
 - g. svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o trasferisca stabilmente lo stazionamento del veicolo in altro comune;
 - h. non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
 - i. effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - j. non rispetti gli obblighi fissati per lo svolgimento del servizio o si verifichi recidività in violazioni al presente regolamento o sia incorso in due sospensioni dell'attività nell'arco di un anno;
 - k. violi le norme sulla trasferibilità delle attività;
 - l. abbia utilizzato il veicolo o il titolo abilitativo per compiere o favorire attività illegali;
 - m. effettui il servizio nel periodo in cui l'attività è sospesa.
2. Per le modalità del procedimento, vale quanto stabilito dall'Articolo 34, commi 2 e 3.
3. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

Articolo 35 Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente" nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile.

Articolo 36 Trattamento dei dati personali

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici comunali sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e dalla vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza.
3. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
4. E' garantito in ogni caso agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 37 Norme transitorie e finali

1. Si dà atto che il numero dell'attività di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n. 15, di cui n. 8 in esercizio e n. 7 da attivare.
2. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti.
3. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito Internet del Comune.